



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 84/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI FIRENZE (C.F. 01307110484) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 20/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS e, in particolare, l’art.20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e Co.re.Com le funzioni di regolamentazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di vigilanza, anche attraverso i Co.re.Com e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art.41 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 20/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato al comune di Firenze in pari data con prot. AGCOM n. 89695;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.re.Com n. 20/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato in pari data, è stato contestato al comune di Firenze (di seguito denominato COMUNE) la presunta violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41 del *Tusmar*.

Dall’esame della comunicazione effettuata dal COMUNE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all’esercizio finanziario 2016 è emerso che il COMUNE aveva destinato:

- A giornali quotidiani e periodici la somma di Euro: 4636,00, pari allo 40,40 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 11.475,56);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Alle emittenti radiofoniche e/o televisive locali la somma di Euro 6839,56, pari al 59,60 del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 11.475,56).

Il COMUNE, dunque, in base ai dati acquisiti tramite sistema telematico, risultava avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme *“che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 50 per cento a favore di giornali quotidiani e periodici [...]”*.

2. Deduzioni del Comune e approfondimenti istruttori

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento, con nota prot. 28893 del 25/01/2018, il COMUNE ha trasmesso una memoria difensiva nella quale ha rappresentato di aver sostenuto nell'esercizio finanziario 2016, nell'ambito delle spese per pubblicità istituzionale, un totale di spese di € 100.039,02, di cui € 67.563,60 quale quota di spesa destinata a quotidiani e periodici, corrispondente al 67,54 del totale, superiore alla percentuale del 50% prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 177/2005.

Tale cifra risulterebbe dalla sommatoria delle spese sostenute nell'anno 2016 dal Servizio Canali di Comunicazione – Ufficio del Sindaco e dal Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili -Direzione Cultura e Sport, giuste comunicazioni inviate all' Autorità in data 25 settembre 2017 dal Servizio economico finanziario del Comune.

Il COMUNE ritiene che le due comunicazioni vadano considerate in modo unitario ai fini della valutazione del rispetto delle percentuali stabilite dall'articolo 41, comma 1, del TUSMAR, in quanto contengono spese sostenute da strutture che fanno capo alla stessa Amministrazione Pubblica, il Comune di Firenze, nel medesimo esercizio finanziario. Infatti, la norma in questione si riferirebbe non ai singoli centri di spesa ma alle amministrazioni pubbliche nella loro soggettività. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che la contestazione è stata avviata nei confronti del Comune di Firenze.

A supporto della tesi evidenziata, il COMUNE richiama la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009 che prevede, quale soggetto che ha l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 41, comma 1, del TUSMAR, ogni pubblica amministrazione individuabile come soggetto giuridico autonomo.

Pertanto, l'ente chiede l'archiviazione del procedimento in quanto le percentuali sarebbero rispettate, come si evince dalla tabella prodotta:

Destinazione	Valori in euro	Valori in euro Direzione	Totale in euro	% Rispetto del
--------------	----------------	-----------------------------	-------------------	----------------------



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	Ufficio Sindaco	del Cultura		totale
Su quotidiani e periodici	62.927,60	4.636,00	67.563,60	67,54
Su emittenti radiofoniche e/o televisive locali	23.622,86	6.839,56	30.462,42	30,45
Su emittenti radiofoniche e/o televisive nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Su altri mezzi di comunicazione	2.013,00	0,00	2013,00	2,01
Totale	88.563,46	11.475,56	100.039,02	100

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, si rileva che il COMUNE, entro i termini stabiliti, ha prodotto gli scritti difensivi, ed ha inviato la successiva integrazione richiesta dalla competente struttura dell'Autorità, per valutare complessivamente il rispetto delle quote di destinazione previste dall'articolo 41, comma 1.

Nel merito, le prospettazioni del COMUNE possono ritenersi accoglibili per i motivi che seguono.

Risultano pervenute all'Autorità effettivamente due distinte comunicazioni in data 25 settembre 2017 che riportano le spese sostenute per pubblicità istituzionale della Direzione Cultura e Sport e del Servizio Canali di Comunicazione - Ufficio del Sindaco.

Il COMUNE, nominando un responsabile del procedimento della comunicazione, avrebbe potuto inviare una sola comunicazione che riportasse le spese complessivamente sostenute per la pubblicità istituzionale.

Pertanto, si può ritenere che la valutazione del rispetto delle quote di destinazione debba essere effettuata esaminando unitariamente le due comunicazioni.

Da tale esame e dalla documentazione contabile prodotta dal Comune emerge che nel corso dell'esercizio finanziario 2016 l'ente ha sostenuto complessivamente per la pubblicità istituzionale la spesa di euro 100.039,02, così ripartita:

- su periodici e quotidiani: euro 67.563,60 pari al 67,54 % del totale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: euro 30.462 ,42, pari al 30,45 del totale;
- su altri mezzi di comunicazione: euro 2.013,00 pari al 2,01 del totale.

Pertanto, sulla base del nuovo computo, si rileva che, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, risultano rispettate tutte le quote di destinazione e, nello specifico, quella destinata a favore della stampa quotidiana e periodica per fini di pubblicità istituzionale.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 20/17/SIR del 27 dicembre 2017 avviato nei confronti del Comune di Firenze per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente delibera è notificata alla comune di Firenze e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi